

Esente da registro e da
bollo al n. 1/12/1981
n. 692 dal 1/12/1981
C. P. D. L. 1/12/1981
C. P. D. L. 1/12/1981



4
26 MAR 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Speciale Usi Civici

Rf 4/06
Cron. 23

composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Luigi Miraglia Presidente
Dott. Ottavio Ferrari Acciajoli Consigliere rel.
Dott. Emilia Blotta Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 15/2/2007, vertente tra:

SPAGNOLI Angelo elettivamente domiciliato a L'Aquila, Vico di Picenze n. 25, preso lo studio dell'avv. Rodolfo Ludovici che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di reclamo

Reclamante

E

COMUNE di L'AQUILA in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Giuliani dell'Avvocatura Comunale in virtù di procura a margine della copia notificata del reclamo

Reclamato

E con l'intervento del

19

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA in
persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Marsili

Oggetto: accertamento della natura demaniale civica universale di terreni e reintegra
del Comune nella loro disponibilità

Conclusioni per il reclamante:

Voglia la Corte, contrariis reiectis, annullare o comunque riformare, in accoglimento
dei motivi spiegati a sostegno dell'appello, la sentenza del Commissariato Regionale
per il riordino degli usi civici in Abruzzo n. 26, pubblicata nella causa demaniale
iscritta al n. 86 R.G.C. 1993 e, per l'effetto, dichiarare la nullità radicale
dell'alienazione del terreno ed inammissibile l'azione proposta d'ufficio dal
Commissario o la natura allodiale dei fondi oggetto di causa.

Voglia altresì la Corte porre a carico del Comune di L'Aquila le spese del doppio
grado di giudizio.

Conclusioni per il reclamato:

Voglia la Corte, respinta ogni eccezione, deduzione e contraria istanza ex adverso,
dichiarare inammissibile o improponibile il reclamo di Angelo Spagnoli ed in ogni
caso rigettarlo nel merito.

In subordine si chiede il rinnovo della consulenza tecnica.

Con salvezza di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni per il Procuratore Generale:

Reiezione del reclamo.

Svolgimento del processo

Con atto notificato l'8/3/2006 Spagnoli Angelo proponeva reclamo avverso la
decisione n. 26 del 18-26/10/2005 del Commissario Regionale Usi Civici d'Abruzzo
con la quale era stata dichiarata la natura demaniale dei terreni da lui occupati e
sottratti al pubblico transito mediante recinzione, posti nel territorio del Comune
capoluogo e distinti in catasto al foglio 27, part. 50, 254, 255 e 265, osservando,
anzitutto, l'illegittimità del processo, iniziato d'ufficio dallo stesso Commissario
decidente, in violazione del principio della terzietà del giudice, da ultimo ribadito dal
nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo; quanto al merito
censurava le conclusioni della CTU - sulle quali il giudice aveva fondato la sua
determinazione di demanialità dei terreni in discussione - osservando che nessuna
prova certa al riguardo era stata data dal Comune, né era stata acquisita dall'ausiliare
del giudice, limitatosi ad utilizzare la presunzione della Commissione Feudale del
1810 circa la natura demaniale dei monti e dei boschi di vasta estensione, senza

neppure poter stabilire se la zona di che trattasi fosse compresa nel catasto onciario di L'Aquila, di Camarda o del Castello diruto della Jenca. Non avendo poi accertato in positivo l'appartenenza di dette aree ad una qualche collettività, ovvero ad un feudo, non potevano dirsi in definitiva acquisiti validi elementi per contestarne l'asserito regime di allodialità e la loro piena disponibilità in capo ad esso reclamante. Si costituiva quindi il Comune di L'Aquila che sottolineava come la giurisprudenza, seppure dopo qualche tentennamento, aveva riaffermato la legittimità dell'impulso di ufficio del procedimento speciale "de quo" sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/1995, senza ritenere avere comportato alcuna innovazione sul punto l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 111 Cost. che ha introdotto il principio del giusto processo, essendo preminente non privare della protezione giurisdizionale dei Commissari i beni di uso civico, stante la loro importanza ambientale e paesaggistica.

Nel merito poi ribadiva che i beni in questione erano stati correttamente individuati nella Montagna di S. Pietro della Jenca, zona che dagli accertamenti svolti dal CTU, risultava essere - tranne limitate superfici - di sicura natura demaniale, comprovata dagli atti del progetto di verifica demaniale Lorito del 1941, dalla relazione storico-giuridica Marinelli del 1933, oltre che da una sentenza del 1938 che si era appunto occupata della demanialità delle aree in questione, oggetto di occupazioni abusive, tali da far sì che terreni di natura allodiale della consistenza di solo 3,25 coppe divenissero inspiegabilmente dell'estensione di ben 70 coppe. Da ciò la accertata demanialità dei beni in discorso e la conferma della decisione impugnata.

Sulla base di tali contrapposte posizioni, si svolgeva il giudizio di appello che perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/4/2006 e veniva quindi rinviato per discussione all'udienza del 30/1/2007, al cui esito, sulle richieste di parti e PM riportare in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In primo luogo la difesa del reclamante ha dedotto l'invalidità del processo e la conseguente nullità della decisione gravata, per difetto di terzietà ed imparzialità del giudice che, promuovendo l'azione d'ufficio, ha cumulato in sé sia la veste di parte che di giudicante, violando i principi fondamentali di garanzia del giusto processo.

Già in precedenza il problema si era posto allorché, a seguito della separazione delle funzioni amministrative da quelle giurisdizionali disposta col D.P.R. 616/1977, si era ipotizzato che il Commissario non avrebbe avuto più il potere di promuovere d'ufficio azioni giudiziarie.

Senonché, la Corte Costituzionale, intervenendo sul punto con la sentenza n. 46 del 20/2/1995, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927 so interpretato come preclusivo del potere del Commissario per la liquidazione degli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, una volta trasferite alle Regioni le funzioni amministrative previste dal primo comma. Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto che la confluenza nel giudice

719

anche di poteri di impulso processuale può essere "transitoriamente giustificata" in attesa di una nuova disciplina legislativa, precisando di ritenere preferibile all'assenza di un organo dello Stato abilitato ad agire dinanzi ai Commissari per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, il mantenimento del regime anteriore (Cass. SSUU n. 68/2001), nel quale "... con incerta legittimità dal punto di vista dell'art. 24, comma 2° Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost., il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi Commissari".

Né la situazione può ritenersi modificata a seguito dell'introduzione del nuovo testo dell'art. 111 Cost. operata dalla legge cost.le 23/11/1999 n. 2, che non ha innovato la disciplina della materia, attribuendo autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il giusto processo, in precedenza allo "stato diffuso" in altre norme costituzionali: sul punto la Corte Costituzionale ha infatti precisato che il novellato art. 111 Cost. non ha introdotto alcuna sostanziale innovazione o accentuazione del principio - connaturale alla funzione giurisdizionale - dell'imparzialità/terzietà del giudice "...quasi che fosse espressivo di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che già connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda"; nella stessa occasione (sent. 15/7/2003, n. 240) il Giudice delle leggi ha peraltro precisato che il suddetto principio può e deve trovare attuazione con le specificità proprie di ciascun tipo di procedimento per cui "...anche l'iniziativa officiosa - prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale - non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante dagli interessi coinvolti".

Siffatto orientamento, già in precedenza espresso dalla stessa Consulta (cfr. sentenze n. 148/1996, 351/1997 e 363/1998), è stato condiviso anche da questa Corte, come risulta dalla sentenza n. 16 del 24/10/2005, sulla considerazione di fondo che in vista della tutela di interessi di carattere generale quali quelli che la presente materia sottende, è preferibile mantenere l'attribuzione al giudice di poteri officiosi, piuttosto che lasciare un pernicioso vuoto operativo (Cass. SSUU n. 68/2001).

Definita così la questione preliminare e passando al merito della vertenza, va subito detto che non paiono potersi accogliere le censure mosse dal reclamante all'elaborato del CTU, posto alla base della decisione impugnata.

Anzitutto non è fondata la critica secondo cui l'ausiliare del giudice non sia riuscito ad identificare la zona da studiare: infatti dopo avere indagato sul territorio dell'ex Comune di Camarda, alla pag. 4 della relazione, il tecnico riferisce che dall'esame del catasto onciario dell'Aquila emerge l'Università della Jenca con territori nella montagna di S. Pietro della Jenca, possedimento dei confocolieri della Jenca risalente al Diploma di Carlo d'Angiò del 1294 che riservava dette terre al "popolo della Jenca", circostanza confermata nei successivi libri fiscali fino al 1593; malgrado poi la tendenza allo sgretolamento di tali benefici collettivi, riferisce il CTU

che la demanialità dei luoghi non venne mai soppressa e che, in forza di ciò, con una sentenza del 2/10/1821, i confocolieri ottennero dal Tribunale di L'Aquila – in base alla legge sulla divisione dei demani del 1808 – la ripartizione della zona in sette quote, espressamente qualificate di natura demaniale. Tale caratteristica ebbe poi una conferma ufficiale in altra sentenza del 15-28/8/1943 che poneva fine ad un contenzioso tra il Comune di L'Aquila ed i marchesi Cappelli.

Nello stesso senso depono inoltre un progetto di verifica demaniale commissionata all'ing. Lorito, redatto in data 15/10/1941 e rimasto privo del formale imprimatur ufficiale solo per i disguidi connessi agli eventi bellici di quel periodo.

In via conclusiva l'indagine arriva alla determinazione che nell'area considerata – di natura come detto demaniale – c'erano state molte occupazioni abusive, oltre ad alcuni possedimenti privati, del tutto estranei però questi ultimi alle particelle di cui qui si discute, donde le conclusioni fatte proprie dalla decisione impugnata.

In siffatto contesto allora può ben dirsi acquisita la prova della demanialità dei beni in questione, tenendo presente che "...la peculiarità della materia degli usi civici, affondante le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, e caratterizzata da una spiccata interferenza tra interesse pubblico e interesse privato..." comporta una notevole attenuazione del rigore dei principi sull'onere della prova, consentendo di integrare le lacune probatorie anche ricorrendo ad indagini storico-documentali (Cass. 15510/2000).

Per quanto precede deve allora respingersi il reclamo proposto da Spagnoli Angelo e confermarsi "in toto" la sentenza impugnata, compensando per intero le spese di giudizio in considerazione della particolarità dei temi trattati.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sentito il P.M. sul reclamo proposto da Spagnoli Angelo avverso la sentenza del Commissario Regionale Usi Civici d'Abruzzo n. 26 del 18-26/10/2005, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

Respinge il reclamo proposto da Spagnoli Angelo e compensa per intero le spese del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 8 marzo 2007

Il Consigliere est.



Il Presidente

IL CANCELLIERE CI
Marrucci Donatella Antonette



Deposita in Cancelleria

Roma, il 28 MAR 2007

IL CANCELLIERE CI
Marrucci Donatella Antonette